

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA pdl (ogg. 3997)

Integrazioni alla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili)

Analisi degli articoli

Art. 1

Prevede l'inserimento dell'art. 10 bis nella L.R. 29/97 per il riconoscimento dei "Cani di accompagnamento dei disabili". Non comporta oneri.

Art. 2

Prevede l'inserimento dell'art. 10 ter nella L.R. 29/97 che disciplina i progetti di addestramento e utilizzo dei cani di accompagnamento.

Ale attività di cui ai commi 1 e 2 la Regione provvede con l'ausilio delle risorse umane e strumentali già a disposizione.

La concessione di contributi per la realizzazione di progetti, dei corsi per l'addestramento e l'utilizzo dei cani di accompagnamento ai disabili, di cui al comma 3, avverrà mediante l'istituzione di apposito capitolo nell'ambito della U.P.B. 1.5.2.2.20180 – Interventi a favore di cittadini portatori di handicap e disabili nella parte spesa del Bilancio regionale, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli della medesima U.P.B. del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016

Art. 3

Prevede l'inserimento dell'art. 10 quater nella L.R. 29/97 che disciplina l'accesso dei cani di accompagnamento dei disabili sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale.

Art. 4

Prevede l'inserimento dell'art. 10 quinquies nella L.R. 29/97 che disciplina l'accesso dei cani di accompagnamento dei disabili nei locali pubblici e negli esercizi aperti al pubblico.

Le disposizioni contenute negli art. 3 e 4 sono improntate ad estendere quanto già consentito riguardo i cani guida per ciechi dalla L. 14 febbraio 1974, n. 37, ai cani di accompagnamento a persone disabili e non comportano alcun onere aggiuntivo.

Art. 5

Norma finanziaria a copertura agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge. Per l'esercizio finanziario 2014 prevede l'istituzione di un capitolo nell'ambito della U.P.B. 1.5.2.2.20180, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli della medesima U.P.B. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede nell'ambito dei finanziamenti riferiti alla L.R. n. 29/97 nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.